



COMUNE DI TORRICELLA SICURA

Provincia di Teramo

COPIA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 11 Del 06-08-20

Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2019

L'anno duemilaventi il giorno sei del mese di agosto alle ore 18:30, nella consueta sala delle adunanze consiliari del Comune.

Con l'osservanza delle forme prescritte dalle vigenti leggi e con appositi avvisi notificati a norma di legge e di regolamento sono stati oggi convocati i Consiglieri Comunali.

PALUMBI DANIELE	P	PIERSANTI MAURIZIO	P
BILANZOLA GIAMMARCO	P	DI FILIPPO GIULIA	P
CROCE ALDO	P	MARIANI CATERINA	P
DI BLASIO MONICA	P	FALCONI MASSIMO	P
D'INNOCENZO GIUSTINO	P	BRANDIMARTE IWAN	P
PERPETUINI ROBERTO	P		

Assegnati n. 11
In carica n. 11

Presenti 11
Assenti n. 0

Risultando da appello che gli intervenuti sono in numero legale il Presidente della Seduta Sig. Daniele Palumbi dichiara valida e aperta la discussione.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Mauro Di Felice, con funzioni verbalizzanti e referenti

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento posto all'ordine del giorno, premettendo che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione, sono stati espressi i seguenti pareri favorevoli:

Dal Responsabile del Servizio interessato, sotto il profilo della Regolarità Tecnica;

Dal Responsabile della Ragioneria, sotto il profilo della Regolarità Contabile, pareri che si

allegano in calce alla presente deliberazione perché ne formino parte integrante e sostanziale.

Passati all'esame dell'argomento iscritto al n. 3 dell'ordine del giorno della seduta il Sindaco Presidente dà conto di come trattasi del medesimo argomento appena discusso ma proprio della condizione di ricognizione a tutto il 31.12.2019 per la quale, si ripropone la dismissione della partecipazione azionaria al MO.TE Spa per motivi in proposta mantenendo la sola partecipazione alla Ruzzo Reti Spa;
Chiesta ed ottenuta la parola il Consigliere Mariani Caterina dichiara il voto contrario del gruppo di minoranza non essendo d'accordo sull'uscita dal consorzio MO.TE Spa in quanto, diversamente, sarebbe, attraverso l'affidamento in house del servizio, la migliore soluzione dello stesso, traendone sicuri vantaggi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre 2019, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra **devono essere alienate** od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima

applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

RILEVATA la presenza di due società partecipate, la Ruzzo Reti spa, gestore del servizio idrico integrato della Provincia di Teramo al 2,27% e MO.TE. Ambiente Spa, gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati al 2,50%.

VISTA la delibera di C.C. n. 21 del 24.07.2015 nella quale il Consiglio Comunale ha deliberato la dismissione della società MOTE SPA.

VISTA la delibera di C.C. n. 2 del 17/01/2019 e relativo esito della ricognizione effettuata come risultante dai Moduli per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.lgs. n. 175/2016 allegato 1 alla delibera n.19 [19/SEZAUT/INPR/2017 sezioni autonomie della Corte dei Conti, allegati alla presente](#) deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale (allegato "A");

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione,

DATO ATTO che è intenzione dell'amministrazione procedere alla vendita della azioni MO.TE al valore nominale del capitale sociale posseduto, agli Enti con diritto di prelazione;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 (Allegato "C");

RITENUTO di confermare la dismissione della società MOTE SPA.

Passati alla votazione in forma palese da cui risulta:

Presenti n. 11 consiglieri

Votanti n. 11 consiglieri

Di cui voti n. 11 favorevoli e n. 3 contrari (Mariani, Brandimarte e Falconi)
esito accertato e proclamato dal Sindaco Presidente

DELIBERA

1. DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2019, accertandole come dai Moduli per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.lgs. n. 175/2016 allegato 1 alla delibera n.19 [19/SEZAUT/INPR/2017 sezioni autonomie della Corte dei Conti, allegati alla presente](#) deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. DI CONFERMARE la volontà di dismettere la società MOTE SPA e l'eliminazione della quota di partecipazione;
3. DI DARE ATTO che è intenzione dell'amministrazione procedere alla vendita della azioni MO.TE al valore nominale del capitale sociale posseduto, agli Enti con diritto di prelazione;
4. CHE la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
5. CHE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità

ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

6. CHE copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

Su proposta del Sindaco Presidente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione da cui risulta:

Presenti n. 11 consiglieri

Votanti n. 11 consiglieri

Di cui voti n. 8 favorevoli e n. 3 contrari (Mariani, Brandimarte e Falconi),
esito accertato e proclamato dal Sindaco Presidente

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 co. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to PALUMBI DANIELE

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Di Felice Mauro

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione

[] viene pubblicata in data odierna al N° **326** e per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009,n.69);

Torricella Sicura, li 02-09-2020

Il Responsabile di Area
F.to Di Medoro Giacomino

E' copia conforme all'originale.

Torricella Sicura, li 02-09-2020

Il Responsabile di Area
Di Medoro Giacomino

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione

[] E' divenuta esecutiva decorso il termine di giorni 10 dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art.134,comma 3,del D.Lgs 18/08/2000,n.267;

[] E' stata pubblicata all'Albo Pretorio online sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009,n.69); per quindici giorni consecutivi dal **02-09-2020 al 17-09-2020** .

Torricella Sicura, li 02-09-2020

Il Responsabile di Area
F.to Di Medoro Giacomino
